

Con il suo terzo addebito, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non esistesse uno sviamento di potere da parte dell'AACC. Lo scopo dichiarato del ricorso agli agenti temporanei era, infatti, di ridurre il numero di posti vacanti in seno alla Commissione e, in particolare, di rimediare alla carenza di vincitori di concorso.

Orbene, quest'ultimo obiettivo non sarebbe stato affatto raggiunto con il diniego di proroga del contratto del ricorrente in seguito all'applicazione della regola «anticumulo», poiché il suo posto sarebbe stato pubblicato prima di qualunque pubblicazione delle liste di concorso. Inoltre, per tale posto, un altro agente temporaneo sarebbe stato assunto per un lungo periodo, mentre i contratti di tutti gli altri agenti temporanei assunti per un breve periodo nella stessa direzione sarebbero stati prorogati d'ufficio senza previa pubblicazione dei loro posti.

Infine, il principio di uguaglianza sarebbe stato violato, poiché tutti gli altri agenti temporanei che si trovavano in una situazione simile, ad eccezione della loro anzianità, avrebbero visto prorogato il proprio contratto senza che i loro posti fossero stati pubblicati, contrariamente al procedimento che sarebbe stato adottato nel suo caso. In tale contesto, l'onere della prova sarebbe stato erroneamente invertito nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché spettava alla convenuta — e non al ricorrente — dimostrare l'osservanza delle norme da essa stessa stabilite.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

(Causa C-19/09)

(2009/C 82/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Convenuta: Silva Trade S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) a) Se l'art. 5, n. 1, lett. b, secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001⁽¹⁾, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»),

sia applicabile, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in più Stati membri.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso, che

- b) il luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica debba essere determinato in base al luogo in cui si svolge l'attività principale del prestatore dei servizi — da valutarsi in funzione dell'importanza dell'attività e del tempo ad essa dedicato;
- c) nel caso risulti impossibile determinare il luogo in cui si svolge l'attività principale, il ricorso relativo a tutte le pretese derivanti da un contratto possa essere proposto, a scelta del ricorrente, in ciascun luogo di prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se nel caso di un contratto di prestazione di servizi, l'art. 5, n. 1, lett. a, del regolamento Bruxelles I, sia applicabile anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in una pluralità di Stati membri.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-20/09)

(2009/C 82/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica portoghese, per il fatto di aver previsto, nell'ambito della regolarizzazione ai sensi della legge n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale per i titoli di debito pubblico emessi unicamente dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56, CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.